



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FIRENZE

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>BUCELLI</u>	<u>VASCO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>RAMBALDI</u>	<u>ALBERTO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>VEZZOSI</u>	<u>ROBERTO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 845/2018
depositato il 19/07/2018

- avverso INVITO AL PAGAMENTO n° PROT.00052/2018 CONTR.UNIFICATO 2017
contro:
X MINISTERO DELLE FINANZE C/O AVV.DISTRETTUALE DELLO STATO FIRENZE

- avverso INVITO AL PAGAMENTO n° PROT.00052/2018 CONTR.UNIFICATO 2017
contro:
X PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI C/O AVV.RA DELLO STATO

- avverso INVITO AL PAGAMENTO n° PROT.00052/2018 CONTR.UNIFICATO 2017
contro:
SECRETARIATO GEN.LE DELLA GIUSTIZIA AMM.VA C/O AVV.RA DELLO STA

- avverso INVITO AL PAGAMENTO n° PROT.00052/2018 CONTR.UNIFICATO 2017
contro:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA

proposto dal ricorrente:
ALBERGATORI DI CHIANCIANO S.R.L.
VIA SABATINI 7 53042 CHIANCIANO TERME SI

difeso da:
IARIA AVV. DOMENICO
VIA DE' RONDINELLI, 2 50123 FIRENZE FI

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 845/2018

UDIENZA DEL

10/04/2019 ore 09:00

N°

370

PRONUNCIATA IL:

10 APR. 2019


DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

17 MAG. 2019

Il Segretario

Il SEGRETARIO DI SEZIONE
~~Domenico CIRILLO~~

[Handwritten signature]



R.G.R. 845/2018

ALBERGATORI DI CHIANCIANO SRL ricorre avverso invito di pagamento, emesso dal TAR della Toscana, per contributo unificato per E 650,00, per l'anno 2017, dovuto relativamente alla supposta presentazione di "motivi aggiunti" in fase di presentazione del ricorso n.289/2017 depositato al TAR.

Il ricorso viene avanzato nei confronti di: Avvocatura dello Stato; Ministero dell'Economia; Presidenza del Consiglio dei Ministri; e Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (TAR).

La ricorrente contesta la nuova richiesta, in quanto non avrebbe presentato alcun "motivo aggiunto" ma si sarebbe limitata ad avanzare le stesse argomentazioni, -già espresse-, in relazione a nuovi atti/richieste dell'Ente che nel frattempo erano "maturate" ma sempre in relazione alle medesime materie/questioni.

Contesta pertanto l'atto impugnato chiedendone l'annullamento in quanto non dovuto.

Il Tribunale Amministrativo della Toscana si costituisce in giudizio contestando in toto le tesi avversarie e concludendo con la richiesta di reiezione del ricorso e conseguente conferma del proprio operato, con vittoria di spese.

Ribadisce come il nuovo contributo sia dovuto in quanto, pur trattandosi dei medesimi motivi di ricorso, questi sono rivolti contro nuovi atti assolutamente diversi e distinti dai primi e quindi con un inevitabile diverso e distinto esame degli stessi anche ai fini di una possibile e diversa valutazione ai fini della sentenza.

Evidenzia come le norme che regolano la materia siano in tal senso chiare.

Con altra memoria del 07.02. 2019 tutte le quattro parti coinvolte e chiamate nel ricorso si costituiscono in giudizio confutando le tesi della ricorrente e confermando la bontà e legittimità del contributo richiesto, con conseguente richiesta di reiezione del ricorso con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminate le diverse tesi proposte, ritiene sussistano valide argomentazioni a sostegno del ricorso che viene conseguentemente accolto.

Questa Commissione ritiene che dall'esame della questione trattata, -in relazione alla supposta presentazione dei "motivi aggiunti" all'interno del ricorso n.289/2017 depositato dalla ricorrente al TAR della Toscana, su cui si basa la nuova richiesta di ulteriori E 650,00 per nuovo contributo unificato-, non si possa parlare di un ampliamento della materia del contendere ma solo delle stesse argomentazioni riproposte su ulteriori atti della Regioni che ne frattempo erano "maturati" sulle stesse questioni/materia.

Risultando quindi simili i motivi del ricorso, anche se su atti diversi, il petitum e la causa petendi, pure ampliati, rimangono comunque contenuti e circoscritti all'interno della stessa valutazione/motivazione.

Non appare quindi che la contribuente fosse oggetto di un'ulteriore e distinto pagamento di un ulteriore pagamento del contributo unificato in relazione al ricorso già presentato e su cui era già stato versato l'iniziale contributo di E 650,00.


Le argomentazioni svolte superano ogni altra ulteriore eccezione, che viene quindi respinta. Ne consegue l'accoglimento del ricorso; vista l'estrema specificità dell'argomento si ritiene di dover compensare le spese del giudizio, anche in relazione ad un possibile diverso orientamento sul tema trattato.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Firenze, 10.04.2019

il Relatore
Alberto Rambaldi



il Presidente
Vasco Bucelli

